



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza N°57/2019**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTO:** il sinistro marittimo occorso alla M/N MSC OPERA - IMO 9250464 - di bandiera panamense, in data 02/06/2019, durante la manovra di entrata e diretta all'accosto VE110 della Stazione Marittima di Venezia, nel quale è rimasta coinvolta la M/N RIVER COUNTESS, ormeggiata all'accosto VE30-31 della banchina Di Ciò;
- CONSIDERATO:** che a seguito del sinistro in questione è stato danneggiato il tratto di banchina compreso tra l'accosto VE29 (Santa Marta) e l'accosto VE30 (Di Ciò), con il conseguente cedimento strutturale della stessa;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°67/2009 in data 15/05/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina degli accosti nel porto di Venezia*";
- VISTA:** la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";
- RITENUTO:** opportuno disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente le suddette banchine, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli articoli 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del Relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;
- VISTA:** la legge del 28 gennaio 1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni.

**ORDINA**

**Articolo 1**

**A partire dalla data di emanazione della presente Ordinanza e fino a nuova disposizione**, il tratto di mare compreso tra la **banchina Santa Marta (accosto VE29) e la banchina Di Ciò (accosto VE30)** ubicate nei pressi della Stazione Marittima di San Basilio a Venezia è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualsiasi tipologia.

Il soggetto concessionario, nella contingibilità e urgenza dettate dalla situazione in atto, ha l'onere di garantire il segnalamento diurno e notturno, in ottemperanza alla normativa vigente.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

- ai mezzi navali impiegati nel recupero dell'ancora e relativa catenaria appartenenti alla M/N MSC OPERA e di ogni altro materiale presente sul fondale prospiciente le suddette banchine;
- alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pubblico soccorso, in ragione del proprio ufficio.

## **Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*